

(N. 257)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1949

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

ONOREVOLI SENATORI. — A favore degli ex agenti licenziati anteriormente al 28 ottobre 1922 per attività politica antifascista vigono le disposizioni del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492. Questo, peraltro, riguarda esclusivamente il personale di ruolo dichiarato dimissionario d'ufficio, restando così escluso completamente il personale non di ruolo licenziato per gli stessi motivi, anteriormente a detta data.

Inoltre, per i dimissionati d'ufficio, il detto decreto prevede soltanto la riassunzione in servizio per chi sia in possesso dei necessari requisiti, non ammettendo per i riassunti alcuna ricostruzione di carriera ed escludendo da ogni beneficio coloro che abbiano superato l'età, gli inidonei fisicamente e le vedove.

Motivi di equità rendono peraltro necessario ammettere le due anzidette categorie di colpiti politici (dimissionati d'ufficio e personale non di ruolo) ai benefici previsti dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante i licenziamenti durante il regime fascista per

attività esplicate da loro anche anteriormente al 28 ottobre 1922, dato che uguale è stata la causale del licenziamento. Occorre più precisamente:

1° estendere ai dimissionati d'ufficio le provvidenze ammesse per le altre categorie di esonerati politici — di ricostruzione di carriera, pagamento di arretrati, trattenute di pensione, ecc. —, di modo che ne possano beneficiare anche coloro che hanno superato l'età, gli inidonei fisicamente e gli altri aventi diritto a pensione di reversibilità;

2° ammettere a tali benefici anche gli altri dispensati prima dell'ascesa al potere del fascismo, e particolarmente gli avventizi licenziati per la partecipazione ad agitazioni sindacali antifasciste.

Tali modificazioni sono concretate nell'unito disegno di legge, all'uopo predisposto, col quale le suddette categorie di colpiti politici vengono in definitiva ammesse, come si è detto, a beneficiare delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Non è inopportuno ricordare che il Ministro delle Comunicazioni ha già dichiarato di aderire ai principi qui esposti, e che, anzi, egli aveva predisposto un analogo disegno di legge il quale però, per ragioni che esulano dalla sua volontà, nonostante il molto tempo trascorso, non è giunto — come a buon diritto ci

si attendeva — all'onore della discussione e della decisione parlamentare.

La presentazione odierna di questo disegno non intende quindi perseguire una soluzione dell'annoso e triste problema diversa da quella che il Ministro proponeva, ma solo di porre fine ad un indugio fattosi ormai ingiustificabile.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 1° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, è così modificato:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, dichiarato dimissionario d'ufficio o licenziato anteriormente al 28 ottobre 1922, quando risulti dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo dell'allontanamento sia stato quello di aver abbandonato il servizio per partecipare ad agitazioni sindacali antifasciste, è ammesso a beneficiare delle disposizioni riguardanti i colpiti dal fascismo, contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 ».

### Art. 2.

Per godere dei benefici previsti dalla presente legge gli interessati dovranno presentare domanda, entro un mese dalla data della sua entrata in vigore. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.